COPIA
ALBO PRETORIO

Comune di Canistro

Provincia di L'Aquila

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N°31 di R.G. **30/11/ 2018**	OGGETTO: Servizio di igiene urbana del Comune di Canistro. Approvazione relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n.221. Regolamentazione e affidamento in house alla Società SEGEN spa.

L'anno Duemiladiciotto, addì trenta, del mese di Novembre, alle ore quindici minuti quaranta, nell'aula delle adunanze consiliari del Comune di Canistro, in prima convocazione, seduta straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma dello Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale nelle persone del Sindaco Dott. Angelo Di Paolo e dei seguenti consiglieri comunali risultati presenti all'appello nominale:

n° Ord.	Cognome e nome	Carica	Presente	Assente
1	DI PAOLO Angelo	Sindaco	X	
2	DI PIETRO Paolo	Consigliere	X	
3	MOSCATELLI Antonello	Consigliere		X
4	DOTO Erika	Consigliere/assessore vice-Sindaco	X	
5	DE MICHELE Pietro	Consigliere	X	
6	IODICE Cristiano	Consigliere	X	
7	LUCIDI Cristina Teresa	Consigliere		X
8	ANTONINI Ermero	Consigliere/Presidente	X	
9	COCO Orlando	Consigliere	X	
10	MARIANI Angelo	Consigliere	X	
11	PIO Giuseppe	Consigliere	X	
	Consiglieri assegnati 10 + Sindaco Consiglieri in carica 10 + Sindaco	TOTALE	Presenti 9	Assenti 2

E' presente l'assessore esterno senza diritto di voto: BUFFONE Ugo
Presiede il Consiglio Comunale Ermero Antonini in qualità di Presidente del Consiglio Comunale, che constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta.
Assiste con funzioni verbalizzanti e consultive ai sensi dell'art. 97 D.Lgs.vo n° 267/2000 il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta D'Agostino.
La seduta è pubblica.

All'argomento di cui in oggetto il consigliere Coco Orlando è assente perché è uscito alle ore 16,45.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto la proposta di deliberazione come in allegato n° 1) avente ad oggetto: "**Servizio di igiene urbana del Comune di Canistro. Approvazione relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n.221. Regolamentazione e affidamento in house alla Società SEGEN spa.**" per diventare parte integrante e sostanziale del presente atto.

Visti i seguenti documenti trasmessi dalla SEGEN S.p.a. in allegato alla nota Prot. n. 4225 del 06/11/2018 che restano depositati agli atti dell'ufficio tecnico:

Relazione Illustrativa;

Proposta tecnica;

Capitolato d'oneri;

Schema di convenzione;

VISTI i pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1° del D.Lgs. n° 267/2000: in ordine alla regolarità tecnica "parere favorevole" reso dal Geom. Massimo Iafolla in qualità di responsabile del servizio Tecnico ed in ordine alla regolarità contabile "parere favorevole" reso dalla Dr.ssa Di Genova Maria in qualità di responsabile del servizio economico finanziario, apposti in calce alla proposta.

Preso atto della relazione del Segretario Comunale, che su incarico del Sindaco, ha anche letto integralmente la proposta di deliberazione: il 31 maggio 2018 si è insediata l'AGIR ed i Comuni, entro sei mesi dall'insediamento dell'AGIR (quindi entro il 30 novembre 2018), hanno ancora la competenza per poter affidare il servizio. L'affidamento in house è ammesso dall'ordinamento europeo e da quello nazionale, solo in presenza di tre condizioni: 1) che la società sia partecipata da capitale interamente pubblico; 2) che sussista il cosiddetto controllo analogo; 3) che l'attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano. La SEGEN S.p.a. ha chiesto al Comune di Canistro l'affidamento del servizio di igiene urbana per la durata di dieci anni, al costo di € 166.878,92 IVA inclusa al 10%.

Alle ore 16,45 il consigliere Coco Orlando esce dall'aula consiliare comunicando di doversi assentare per un impegno improrogabile.

Uditi gli interventi:
MARIANI ANGELO: anche se il servizio va migliorando, molti cittadini si lamentano che vengono forniti dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti che si strappano con facilità. In seguito all'istituzione del servizio con la raccolta porta a porta i costi sarebbero dovuti diminuire, invece sono aumentati. Circa la proposta di affidamento in house del servizio alla SEGEN per dieci anni, mi sembra di ricordare che gli incarichi precedenti siano stati dati per due o tre anni. Ci viene proposto di rinnovare il contratto per dieci anni senza aver verificato se il bilancio della SEGEN è stato chiuso in attivo o in passivo. Per evitare di ingabbiare il Comune per dieci anni, con la conseguenza che i debiti delle società in house vengono riversati sui cittadini, vi invito ad un attimo di riflessione ed a valutare la possibilità di dare l'incarico per due o tre anni.
SINDACO: la SEGEN ha chiuso l'ultimo bilancio con un attivo di euro tremila.
MARIANI ANGELO: propongo di prorogare il contratto alla SEGEN per due o tre anni, anche in considerazione che la situazione finanziaria delle società partecipate ha ripercussioni su quella dei Comuni.
SINDACO: la SEGEN ha presentato a tutti i Comuni soci la stessa proposta che prevede la proroga del servizio per altri dieci anni, ma noi non siamo obbligati ad approvarla. Premesso che nella proposta è stata inserita la clausola di salvaguardia per l'eventuale appalto del servizio da parte dell'AGIR, ritengo che noi potremmo affidare l'incarico alla SEGEN per soli cinque anni, anziché dieci.
MARIANI ANGELO: negli anni scorsi gli affidamenti sono stati dati per la durata di due o tre anni e vi invito a riflettere su quello che sta succedendo con le società partecipate nella Regione Lazio e nella Regione Campania.

C. C. n. 31/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Anna D'Agostino)

SINDACO: premesso che tutto può succedere, ma la realtà della Regione Abruzzo non ha nulla a che vedere con quella delle Regioni che ha citato Mariani. In Valle Roveto tutti i Comuni hanno approvato la proposta di affidare la gestione del servizio dei rifiuti alla SEGEN per dieci anni.
MARIANI ANGELO: ho sentito dire che anche l'ACIAM non ha una situazione finanziaria solida. L'affidamento del servizio per dieci anni ci potrebbe portare a dover affrontare situazioni difficili. Propongo di non ingabbiarci per dieci anni.
SINDACO: i bilanci delle società vengono approvati dai Comuni soci e noi non abbiamo la minima intenzione di far subire delle condizioni negative al nostro Comune.
Buffone UGO: noi abbiamo partecipato ad una serie di incontri e la posizione del nostro Comune è stata sempre contraria all'attivazione delle procedure per la costituzione dell'AGIR. Oggi c'è un consiglio di amministrazione che è formato dal Presidente, che è il sindaco di Pescara, dal sindaco di Avezzano, dal sindaco di Chieti e dal sindaco di L'Aquila. E' stata fatta una scelta politica e quindi l'AGIR nei prossimi anni avrà la competenza ad indire gli appalti per la gestione dei rifiuti. Questo dato di fatto sta preoccupando le società che attualmente gestiscono i rifiuti. Cosa succederà alla SEGEN, all'ACIAM e ad altre società che gestiscono il servizio rifiuti? Il presidente della Regione Abruzzo, D'Alfonso, ha voluto per forza andare verso questa direzione che prevede l'ATO rifiuti e l'istituzione dell'AGIR. Le società che attualmente gestiscono il servizio dei rifiuti, al fine di tutelarsi, hanno fatto anche delle dimostrazioni e la SEGEN con questa proposta sta proponendo di realizzare, nei prossimi dieci anni, dei progetti di sviluppo a favore dei Comuni soci. L'obiettivo sia della SEGEN che dell'ACIAM è di dimostrare che hanno le capacità di gestire il servizio rifiuti a favore dei Comuni soci, per altri dieci anni. Circa la situazione finanziaria occorre far presente che queste società sono sottoposte ai controlli che vengono effettuati dai Revisori dei Conti. Attualmente il servizio rifiuti viene gestito dalle società che hanno l'obiettivo di attuare delle progettualità di investimento a favore dei Comuni soci e le progettualità potranno essere realizzate ed ammortizzate in dieci anni. Non intendo condizionare nessuno, ma ritengo che ci sarà da preoccuparsi in futuro quando l'AGIR affiderà la gestione ad una sola ditta.
MARIANI ANGELO: la mia riflessione è di invitarvi a non guardare a quello che fanno gli altri Comuni, quindi ritengo che il servizio dovrebbe essere affidato solo per due o tre anni.
SINDACO: la SEGEN è sempre disponibile, ho chiesto di spianare i rifiuti dell'alluvione del 2015 e lo ha fatto gratuitamente, inoltre sotto le direttive della Forestale, la SEGEN dopo l'alluvione del 2015 ha prelevato, sempre gratuitamente, anche i rifiuti speciali.
ANTONINI ERMERO: ritengo che da un punto di vista dell'efficienza non si possa eccepire nulla alla SEGEN. Siccome non si può prevedere il futuro, noi oggi non possiamo sapere quale sarà il futuro di queste società. Ho chiesto alla SEGEN l'andamento della raccolta differenziata ed ho verificato i dati degli ultimi cinque anni: nel 2013 la differenziazione dei rifiuti è stata del 57%, nel 2014 del 66%, nel 2015 del 70%, che rappresenta il tetto massimo raggiunto non solo per il nostro Comune ma anche in ambito regionale e nazionale. Nel 2016, fino ai primi sei mesi del 2018, siamo scesi al 58-59%. Questo ultimo dato dipende dal fatto che mentre i cittadini differenziano correttamente la raccolta dei rifiuti, lo stesso non si può dire per le strutture presenti sul nostro territorio, che mischiano un po' tutti i rifiuti nell'indifferenziato. Siccome l'obiettivo della SEGEN è di riportare il dato al 70%, occorre avviare delle iniziative dirette a sensibilizzare queste strutture per far comprendere l'importanza della corretta differenziazione dei rifiuti. In considerazione della proposta di Mariani di affidare il servizio per un periodo inferiore a dieci anni, condivido la proposta del Sindaco di fissare la durata in cinque anni.
BUFFONE UGO: vorrei evidenziare che siccome gli altri Comuni hanno affidato il servizio alla SEGEN per dieci anni, noi tra cinque anni, se l'AGIR non individuerà un gestore unico, avremo di nuovo il problema di affidare il servizio.
MARIANI ANGELO: stabilire dieci anni o cinque anni, per me è sempre troppo, perché le società in house purtroppo prima o poi rischiano tutte il fallimento. Propongo di seguire l'orientamento degli anni scorsi e di affidare il servizio per due o tre anni.
IODICE CRISTIANO: non condivido di cambiare la proposta della SEGEN che ha chiesto l'affidamento del servizio per dieci anni. Mi ricordo che la precedente amministrazione non ha affidato nessun incarico, quindi si deve desumere che in precedenza il servizio alla SEGEN sia stato dato per la durata di dieci anni.
MARIANI ANGELO: anche se in passato fosse stato dato l'incarico per dieci anni, non vedo perché adesso debba essere ridato per altri dieci anni.

C.C. n. 31/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Rosalba D'Agostino)

Considerato che non ci sono altri interventi, si passa alla votazione dell'EMENDAMENTO PROPOSTO DAL SINDACO, DI STABILIRE LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEGEN S.P.A. PER IN CINQUE ANNI ANZICHE' DIECI ANNI.

Presenti n. 8 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 1 Mariani Angelo.

Con voti favorevoli 7 resi in forma palese e per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare l'EMENDAMENTO PROPOSTO DAL SINDACO, DI STABILIRE LA DURATA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SEGEN S.P.A. PER IN CINQUE ANNI ANZICHE' DIECI ANNI.

In continuazione viene messa a votazione la proposta di deliberazione comprensiva dell'emendamento che è stato approvato con la precedente votazione.

Presenti n. 8 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 1 Mariani Angelo.

Con voti favorevoli 7 resi in forma palese e per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione come in allegato n° 1) avente ad oggetto: "**Servizio di igiene urbana del Comune di Canistro. Approvazione relazione ex art. 34, comma 20 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito dalla legge 17.12.2012 n.221. Regolamentazione e affidamento in house alla Società SEGEN spa.**

In continuazione e con separata votazione

Presenti n. 8 - Votanti n. 7 – Astenuti n. 1 Mariani Angelo.

Con voti favorevoli 7 resi in forma palese e per alzata di mano

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente del Consiglio Comunale Ermero Antonini alle ore 17,26 constatato e fatto constatare che sono stati esaminati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa la seduta.

Consiglio Comunale
N° 31 del 30/11/2018
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Assunta D'Agostino

COMUNE DI CANISTRO
Prov.L'Aquila

Allegato n. 1 alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.11.2018

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: SERVIZIO DI IGIENE URBANA DEL COMUNE DI CANISTRO. APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART.34, COMMA 20, DEL D. L. 18.10.2012, N.179, CONVERTITO DALLA LEGGE 17.12.2012, N.221. REGOLAMENTAZIONE E AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETA' SEGEN S.P.A..

IL SINDACO

Ricordato che l'art.198 del D. Lgs. 03.04.2006, n.152, nel testo in vigore, attribuisce ai Comuni la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti urbani assimilati con particolare riferimento alle modalità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento, sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'art.202 dello stesso Decreto n.152/2006;

Premesso:

- che, con delibera del Consiglio Comunale n. 09 del 04.02.2000 il Comune di Canistro ha aderito all'A.CO.S. (Azienda Consortile di Servizi che ha tra i fini istituzionali la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti dei singoli comuni facenti parte del Consorzio) oggi SEGEN S.p.A., procedendo all'affidamento in house del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- Che con Convenzione del 10.04.2000 n. 12 il Comune procedeva a regolare in capo all'affidataria SEGEN spa il servizio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti del Comune;
- Che con le deliberazioni consiliari successive il Consiglio comunale, ribadendo l'affidamento in house, in continuità con le precedenti determinazioni di cui sopra, e tenendo fermo l'impianto della convenzione originaria (e il relativo affidamento) ha introdotto nel testo contrattuale tutta una serie di integrazioni ed addende con riguardo alle modalità di prestazione del servizio (ad es. la modalità porta a porta), e in generale finalizzate all'adeguamento ai sopravvenuti mutamenti della normativa ambientale, in applicazione della previsione contrattuale di cui all'art. 3 del contratto del 10.04.2000;

pag. 1/11

- Che con Delibera dell'Assemblea dei soci del 28/03/2014 il costo del servizio è stato ridotto del 10%:
- Che nel 2015 sono stati introdotte delle ulteriori migliorie ai servizi in essere, come da nota inviata dalla SEGEN SpA al Comune;
- che il Comune è socio di SEGEN SpA, società a capitale pubblico, con una quota del 2,59%, ed ha con la stessa società in affidamento in house il servizio di igiene urbana di raccolta e smaltimento rifiuti urbani e assimilati per i Comuni Soci ed in conformità alle norme vigenti ed in virtù della sua natura di soggetto a totale partecipazione pubblica in house providing, ed è soggetta al controllo analogo da parte dei Soci;
- che il Comune di Canistro intende procedere alla razionalizzazione dell'affidamento in essere con SEGEN, attraverso una più armonica regolamentazione dell'affidamento del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, con il sistema "porta a porta";

Considerato che la predetta società ha per oggetto la gestione dei rifiuti nel territorio dei Comuni soci, comprendente tutte le attività e le fasi del ciclo integrato di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;

Rilevato che la SEGEN S.p.A., al fine di meglio armonizzare lo statuto alle normative sopraggiunte, ovvero al D.Lgs.n.175/2016, nel testo in vigore, ai nuovi criteri per gli affidamenti *"in house"* di cui alle linee guida ANAC approvate con delibera del consiglio dell'Autorità n.235 del 15.02.2017, ha approvato il nuovo Statuto societario con delibera assembleare del 12 luglio 2017;

Ritenuto, quindi, di dover procedere alla razionalizzazione dell'affidamento *"in house"*dei servizi di igiene urbana alla partecipata SEGEN S.p.A.,ed operare una più approfondita regolamentazione, in considerazione:

- dell'adeguamento statutario alle richiamate norme sopraggiunte, alle prescrizioni comunitarie e nazionali in materia;
- delle modifiche dei servizi introdotte con il tempo che in questo affidamento vengono armonizzate e razionalizzate;

Rammentato che, la società SEGEN S.p.A. con nota prot. n.4225/18 del 06.11.2018, in pari data , ha rimesso per il servizio di igiene urbana del Comune di Canistro una proposta tecnica di regolamentazione dell' affidamento in House dei servizi di igiene urbana, recante costi complessivi annuali pari ad €.150.191,03 oltre IVA al 10%, per un totale complessivo di €. 166.878,92, corrispettivo che resterà invariato per l'intero periodo di durata dell'affidamento, composta da:

ALLEGATO n. 1
C.C.n. 31/2018

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Assunta D'Agostino)

pos. 2/11

- capitolato speciale di appalto raccolta rifiuti
- proposta di relazione ai sensi dell'art. 34 del DL 179/2012
- bozza di contratto di servizio.
- Proposta tecnica

Effettuate le necessarie verifiche per accertare la permanenza dei requisisti previsti dall'ordinamento europeo e nazionale per l'affidamento "in house" e per dimostrare la permanenza della congruità economica dell'offerta del soggetto in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche, condizioni e ragioni che devono sussistere per il mancato ricorso al mercato;

Ritenuta l'esaminata proposta progettuale tecnico-economica meritevole di approvazione in quanto la stessa, in continuità con il disposto affidamento, oltre ad assicurare l'intero servizio di igiene urbana, consente di organizzare un corretto sistema di raccolta "Porta a Porta" rispondente alle esigenze della cittadinanza e idoneo al raggiungimento della percentuale minima di raccolta differenziata prevista dalla legge;

Dato atto che l'art.34 del D.L. 18.10.2012, n.179, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17.12.2012, n.221, al comma 20, nel testo in vigore, prevede che: *"Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste";*

Considerato che, per quanto riguarda specificatamente il servizio di igiene urbana, la cui nozione è desumibile dall'art.183, comma 1, lettera *d*) del D. Lgs. 03.04.2006, n.152, nel testo in vigore, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. *Codice dell'ambiente*), come la raccolta, il trasporto, il recupero e lo

Allegato n. 1
C.C.n. 31/2018

COMUNE DI CANOSA SANNITA

smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, è del tutto consolidato l'orientamento che considera il servizio in questione in termini di servizio pubblico locale e, nello specifico, quale servizio a rilevanza economica, tenuto conto della struttura dello stesso, delle concrete modalità del suo espletamento, dei suoi specifici connotati economico-organizzativi e, soprattutto, della disciplina normativa ad esso applicabile;

Visto che:

- l'art.200 del D. Lgs. n.152/2006, nel testo in vigore, stabilisce che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO), delimitati dal piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti a livello di ATO trova la propria regolamentazione nel combinato disposto di cui all'art.34, commi 20-26, del D.L. n.179/2012, convertito dalla Legge n.221/2012, e all'art.3 bis del D.L. n.138/2011, convertito dalla Legge n.148/2011, nei testi in vigore;
- la Regione Abruzzo, con L.R. 21.10.2013, n.36, nel testo in vigore, ha previsto che il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani sia organizzato in un Ambito Territoriale Ottimale unico regionale, denominato "ATO Abruzzo", con l'istituzione di un'Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani, denominata AGIR, ente rappresentativo di tutti i Comuni dell'ATO Abruzzo, a cui gli stessi partecipano obbligatoriamente;
- in data 31 maggio 2018 si è insediata l'AGIR e in data 30 luglio 2018 sono stati nominati gli organismi occorrenti al suo funzionamento.

Dato atto che, pur essendo l'autorità d'ambito titolare delle funzioni nella materia dei rifiuti e nell'affidamento della gestione del ciclo integrato, i Comuni, entro 6 mesi dall'insediamento dell'AGIR, e quindi sono al 30/11/2018, sono legittimati ad affidare il servizio in conformità alla disciplina comunitaria, nazionale e regionale di settore, come sancito dall'art.198, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs n.152/2006, nel testo in vigore, (Competenze dei Comuni) ed, e prevista nella legge istitutiva dell'AGIR, L.R. 21 ottobre 2013, n. 36, "Attribuzione delle funzioni relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 2007, n. 45 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti", che espressamente prevede all'art. 17 che :

"omissis .....

ALLEGATO N 1
C.C.n. 31/2018

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. [illegible] Dalgostino)

13) Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto.
14. Trascorsi sei mesi dalla data di insediamento dell'Assemblea dell'AGIR di cui all'art. 4 è fatto divieto ai comuni di aggiudicare in via provvisoria gare ad evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto. Omissis.....

Tenuto conto che la suddetta interpretazione trova conferma, altresì, sia nei pareri espressi dalla Corte dei Conti, laddove i giudici contabili, chiamati a pronunciarsi in materia, hanno più volte sottolineato come nelle more dell'istituzione degli ATO permane in capo ai comuni la potestà di gestione del servizi di igiene ambientale (Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia,17.01.2014, n.20);in termini AGCM, Parere AS 696 del 01.06.2010), sia nella giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Toscana, Sezione I, del 03.06.2014, n.991; in termini T.A.R. Campania, Sezione I, del 02.12.2014, n.6303), dando atto che, comunque, gli atti di affidamento devono essere formulati in modo da non compromettere l'avvio del nuovo sistema;
Visto che, in attesa che sia adottato il testo unico sui servizi pubblici di interesse generale, per l'affidamento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, può farsi ricorso ad una delle seguenti modalità:
1) appalti e concessioni, mediante ricorso al mercato, ossia individuando all'esito di una gara ad evidenza pubblica il soggetto affidatario;
2) partenariato pubblico – privato, per mezzo di una società mista e quindi con una gara a doppio oggetto per la scelta del socio e per la gestione del servizio;
3) affidamento diretto, *"in house"*, senza previa gara, ad un soggetto che solo formalmente è diverso dall'ente affidante, ma che ne costituisce sostanzialmente un diretto strumento operativo;
Visto, in particolare, che l'affidamento *"in house"* è una modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica per mezzo della quale la pubblica amministrazione acquisisce gli stessi attingendo all'interno della propria compagine organizzativa, senza ricorrere a terzi tramite gara e, dunque, al mercato;è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che l'organismo *"in house"* di un'amministrazione pubblica corrisponda alla figura che, seppur soggettivamente

ALLEGATO n. 1
C.C. n. 31/2018

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

distinta, presenta caratteristiche tali da poterla qualificare come derivazione o *"longa manus"* di quest'ultima, ossia come figura incaricata di una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni, secondo un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione inter-organica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria 03.03.2008);

Tenuto conto che l'ordinamento europeo e nazionale ammettono l'affidamento di servizi ad organismo *"in house"* solo a condizione che:

- la società sia interamente partecipata da capitale totalmente pubblico;
- sussista il c.d. controllo analogo, anche congiunto, dell'amministrazione affidante;
- l'attività svolta dalla società sia rivolta in via prevalente in favore degli enti soci che la controllano;

Considerato che la SEGEN SpA, applica il modello in house, in una gestione che da sempre ha visto sussistenti tutti i requisiti europei ed interni sull'istituto in house che si sono sopra evidenziati, e svolgono la propria attività nei riguardi dei Comuni Soci e sono soggette ad un controllo analogo da parte del Comune avendo approvato un Regolamento del Controllo Analogo;

Dato atto che lo schema legale di riferimento per l'affidamento diretto in questione, è quello di cui all'art. 5, comma 2, del D.Lgs 50/2016, secondo cui *" Un'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita su una persona giuridica un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi del comma 1, lettera a), qualora essa eserciti un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata.*

Visti, in particolare, il D. L.gs. 18.04.2016, n.50, di "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.Lgs. 19.08.2016, n.175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

Considerato che, a mente dell'art.192 del D.Lgs.n.50/2016, nel testo in vigore, *"ai fini dell'affidamento "in house" di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuano preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei*

ALLEGATO n. 1
C.C.n. 31/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Letizia D'Agostino

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

soggetti "in house", avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche".

Dato atto che il sopra menzionato art.192 del D.Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici:

- ha istituito, presso l'ANAC, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *"in house"* di cui all'articolo 5;
- ha stabilito che l'iscrizione nell'elenco avviene a domanda, dopo che sia stata riscontrata l'esistenza dei requisiti, secondo le modalità e i criteri che l'Autorità definisce con proprio atto;
- ha stabilito che la domanda di iscrizione consente alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

Tenuto conto che la delibera dell'ANAC n.235 del 15.02.2017, di approvazione delle "Linee guida n.7, di attuazione del D.Lgs. 18.04.2016, n.50" per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *"in house"* previsto dal citato art.192 del D.Lgs. n.50/2016, come aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con deliberazione del Consiglio n.951 del 20.09.2017, al punto 3 stabilisce che:

"3.1 Sono tenuti a richiedere l'iscrizione nell'Elenco le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del Codice dei contratti pubblici ovvero dagli artt. 4 e 16 del d.lgs. 175/2016, intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi in house in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

3.2 Con riferimento ai servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, gli enti di governo degli ambiti ottimali istituiti o designati ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, devono richiedere l'iscrizione nell'Elenco, indicando nella

Allegato n. 1
C.C.n. 31/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa [illegible])

COMUNE DI CA... (L'AQUIL...)

pag. 4/11

domanda di iscrizione gli enti locali partecipanti ai sensi del comma 1-bis del citato art. 3-bis.";

Precisato che il predetto obbligo di iscrizione è operativo sul portale dell'ANAC dal 15.01.2018;

Evidenziato che, ai sensi del punto 4.3 delle menzionate linee guida n.7 dell'ANAC, *"Nel caso in cui il controllo su un organismo "in house" sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art.5, commi 4 e 5, del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione*";

Dato atto che il Comune di Tagliacozzo (AQ), socio della partecipata " SEGENS.p.A", ha presentato in data 16.05.2018 domanda di iscrizione all'Elenco presso l'ANAC di cui all'art.192 del D. Lgs. n.50/2016, e che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma e sopra ricordato, ciò consente, a questo Ente, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti nei confronti della società di che trattasi;

Accertato che la SEGEN SpA ha approvato la propria Carta dei servizi con Delibera n. 43 del Consiglio di Amministrazione del 29.11.2016, successivamente inviata ai comuni, con la quale individua i principi, le regole, gli standard qualitativi dei servizi, al fine di tutelare le esigenze dei Cittadini-Utenti nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità;

Vista la Relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, nel testo in vigore, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Canistro, in data 23.11.2018.

Ritenuto che la predetta relazione attesta che l'affidamento *"in house"* del servizio di igiene urbana del Comune di Canistro a SEGEN S.p.A., risulta soluzione:

- pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale, con particolare riferimento ai presupposti indicati dall'ordinamento europeo e oggi codificati dagli art.16 del D.Lgs.n175/2016 e art.5 del D.Lgs.n.50/2016, nei testi in vigore;
- adeguata sotto il profilo dell'efficacia rispetto alle finalità di interesse generale dell'Ente;
- adeguata sotto il profilo dell'efficienza ed economicità nell'erogazione del servizio, nell'interesse degli utenti e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;

Allegato n. 1
C.C.n. 31/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Assunta D'Agostino)

COMUNE DI CANISTRO - (L'AQUILA)

Pag. 8/11

- adeguata sotto il profilo della qualità del servizio;

Dato atto, altresì, che la predetta relazione contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa la congruità economica della soluzione, il mancato ricorso al mercato e i benefici per la collettività, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità, di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

Ritenuto, per tali ragioni, di far propri gli esiti della verifica contenuti nella relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Massimo Iafolla in data 23.11.2018;

Viso il D. Lgs. n. 153/2006, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. n.267 del 18.08.2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali", nel testo in vigore;

Visto il D.L. n.179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. n.50/2016, nel testo in vigore;

Visto il D. Lgs. n.175/2016, nel testo in vigore;

Vista la delibera dell'ANAC n.235 del 15.02.2017 recante "Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società "in house" previsto dall'art.192 del D. Lgs. n.50/2016";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 21.03.2018, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (Art.151, D. Lgs. n.267/2000 e Art.10, D. Lgs. n.118/2011);

Dato atto che la spesa complessiva annua di € 166.878,92, IVA compresa in ragione del 10,00%, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la quota parte di competenza, è stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, annualità 2018 e seguenti, sul Capitolo n.4190 ad oggetto: "Canone appalto servizio R.S.U.";

Visto il Decreto Legislativo n.267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

1) per quanto esposto nella premessa del presente atto, costituente la sua motivazione ai sensi dell'art.3 della Legge n.241/1990, nel testo in vigore, di approvare la relazione ex art.34, comma 20, del D.L. n.179/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n.221/2012, illustrativa delle

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

ALCERANO n. 1
C. n. 31/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE

pag. 3/11

ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per la regolamentazione dell'affidamento *"in house"* del servizio di igiene urbana del Comune di Canistro in favore della società partecipata " SEGEN S.p.A.", con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 01364860666, redatta dal Responsabile dell'Area Tecnica in data 23.11.2018, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale – Allegato 1;

2) di dare atto che l'approvata relazione dovrà essere pubblicata sul sito internet del Comune di Canistro, come disposto dal più volte citato comma 20, dell'art.34 del D.L. n.179/2012;

3) di dare atto che il Comune di Tagliacozzo (AQ), socio della partecipata "SEGEN S.p.A.", ha presentato in data 16.05.2018 domanda di iscrizione presso l'ANAC all'Elenco di cui all'art.192 del D.Lgs. n.50/2016 e che, ai sensi di quanto previsto dalla stessa norma e sopra ricordato, ciò consente, a questo Ente, sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti nei confronti della società di che trattasi;

4) di approvare, quindi, la proposta progettuale tecnico-economica presentata dalla società "SEGEN S.p.A.", con nota Prot. n.4225/18 del 06.11.2018, acquisita al Prot. Com.le in pari data al prot. n. 2992, recante la specifica dell'organizzazione del servizio di igiene urbana del Comune di Canistro, per la durata di dieci anni, ed il relativo onere economico-finanziario, pari ad annui €. 166.878,92 IVA compresa in ragione del 10,00%, composta da:

5)

- capitolato speciale di appalto raccolta rifiuti comprensivo della parte economica
- bozza contratto/convenzione

6) di dare atto che l'approvata relazione ex art.34, comma 20, del D.l. n.174/2012, evidenzia la sussistenza dei requisiti di legge previsti per l'affidamento *"in house"* del servizio di igiene urbana del Comune di Canistro , alle condizioni di cui all'approvata proposta progettuale tecnico-economica di " SEGEN S.p.A." e che la stessa contiene una valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, recando motivazioni adeguate circa le ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano;

7) di dare atto, pertanto, che sono esplicitate le ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

Allegato n. 1
C.C. n. 31/2018

efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

8) di confermare, quindi, l'affidamento "in house" alla società partecipata "SEGEN S.p.A.", con sede legale in Civitella Roveto (AQ), Via Roma, 1, C.F. e P.I. 01364860666, sussistendone tutte le condizioni e le motivazioni, il servizio di igiene urbana del Comune di Canistro , per la durata di anni dieci, a partire dal 01.12.2018,come meglio definito nella nota del 06.11.2018,acquisita al Prot. Com.le in pari data, allegata al presente atto, diventandone parte integrante e sostanziale, dietro il pagamento di un corrispettivo complessivo annuo di €. 166.878,92, IVA compresa in ragione del 10,00%;

9) di demandare al Responsabile dell'Area Tecnica, per quanto di competenza, l'adozione degli atti necessari, inerenti e conseguenti la presente deliberazione, sino alla sottoscrizione del relativo contratto di servizio, assicurando che lo stesso tenga conto della normativa in materia di A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani, nel caso di attivazione della gestione di detto servizio da parte del suddetto A.T.O.;

10) di dare atto che la spesa complessiva annua di €.166.878,92, IVA compresa in ragione del 10,00%, necessaria per lo svolgimento del servizio di che trattasi, per la quota parte di competenza, è stanziata nel bilancio di previsione finanziario 2018-2020, annualità 2018 e seguenti, sul Capitolo 4190;

Di dichiarare, con separata, unanime, votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

Canistro 23.11.2018

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

Il Sindaco
Dott. Angelo Di Paolo

Parere per la regolarità tecnica

Visto con parere favorevole
Canistro 23.11.2018
Geom. Massimo Iafolla

Parere per la regolarità contabile

Visto con parere favorevole
Canistro 23.11.2018
Dottssa Maria Di Genova

ALLEGATO N. 1
O.C.n. 31/2018

COMUNE DI CANISTRO (L'AQUILA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa [illegible])

pag. 9/11

Del che è verbale.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

IL PRESIDENTE
F.to *(Ermero Antonini)*

E'copia conforme all'originale.

Canistro Li, 28 GEN. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Assunta D'Agostino)

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune (ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18/06/2009 n° 69) per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

Canistro, lì 28 GEN. 2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)

Prot n° 23
Registro Albo Pretorio

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data _____ essendo trascorsi dieci giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.

Canistro, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to (Dott.ssa Assunta D'Agostino)